

La pronuncia del Tar Lazio riconosce la specificità della professione oltre gli adempimenti

Asse.co ai consulenti del lavoro

La certificazione rimane attività esclusiva della categoria

DI ENRICO VANNICOLA*

Il Tar Lazio, sezione quinta ter, con la sentenza n. 12539/2026, pubblicata il 9 luglio scorso, ha respinto il ricorso con cui il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili chiedeva di estendere ai propri iscritti il potere di rilasciare l'Asse.Co, l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro riservata ai consulenti del lavoro. Per i giudici amministrativi, tra le due professioni non esiste «una sorta di necessaria 'parificazione'» che «non trova riscontro alcuno nelle disposizioni invocate»: un principio che segna in via definitiva il perimetro delle rispettive competenze e conferma, nero su bianco, la specificità della professione di consulente del lavoro e la centralità della stessa nel contesto sociale ed economico del Paese.

Che cos'è l'Asse.Co. L'Asse.Co nasce da un protocollo d'intesa stipulato nel 2014 tra il Ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, poi nuovamente disciplinato con l'Ispettorato nazionale del lavoro, quando le funzioni ispettive sono confluite in quella struttura. È un meccanismo che consente all'impresa, tramite l'asseverazione rilasciata da un consulente del lavoro sulla base delle evidenze documentali in suo possesso, di attestare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durec e il rispetto della contrattazione collettiva, orientando conseguentemente l'attività di vigilanza in via prioritaria verso le imprese che ne sono prive.

Un vantaggio concreto per le aziende virtuose. Il Cndcec e un proprio iscritto avevano chiesto all'Ispettorato di poter accedere allo stesso meccanismo, alle medesime condizioni previste per i consulenti del lavoro. Di fronte al diniego dell'amministrazione (nota Inl n. 306/2025), adottato in esecuzione di una precedente sentenza dello stesso Tar (n. 9974/2025), i commercialisti hanno impugnato il provvedimento, lamentando la violazione dei principi di ragionevolezza, di concorrenza e di parità di trattamento, oltre a sollevare questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con la Costituzione.

Le ragioni del Tar: professioni distinte, non sovrappo-

bili. Il collegio ha innanzitutto dichiarato in parte inammissibile il ricorso. Nel merito, però, l'aspetto di maggior interesse per la categoria è un altro: il Tar ha ritenuto che tra le due figure professionali permangano «significative differenze in punto di percorso di studi, di esame di abilitazione, di regime e ordinamento della professione».

La sentenza elenca puntualmente gli elementi di differenziazione: la possibilità di istituire, presso i soli consigli provinciali dei consulenti del lavoro, camere arbitrali e sedi di conciliazione ex art. 410 c.p.c., nonché di stipulare

«non palesemente irragionevole» la scelta dell'amministrazione di riservare il protocollo d'intesa ai soli consulenti del lavoro, facendo cadere di conseguenza anche le censure di contrasto con il diritto unionale e con la Costituzione, fondate, osserva la sentenza, su una «parificazione» tra le due professioni che non trova riscontro nelle disposizioni invocate.

Il proprium della professione, oltre gli adempimenti. Il passaggio più significativo della sentenza, per la categoria, è forse quello in cui il Tar individua il proprium della professione del consulente del lavoro in «tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente» (art. 2, comma 1, della legge n. 12/1979), contrapponendolo alla diversa competenza dei commercialisti.

È una fotografia corretta del dato normativo, ma parziale rispetto a ciò che il consulente del lavoro rappresenta oggi nella prassi quotidiana delle imprese. Gli adempimenti amministrativi in materia di personale, elaborazione delle buste paga, gestione dei contratti, comunicazioni obbligatorie, restano il nucleo storico della professione, quello su cui si fonda la riserva riconosciuta dalla legge n. 12/1979 e, con essa, l'esclusiva sull'Asse.Co. Ma attorno a questo nucleo si è sviluppata, negli anni, una competenza più ampia, che sposta il consulente del lavoro dal ruolo di esecutore di adempimenti a quello di consulente strategico dell'impresa.

Un professionista sempre più strategico. È il consulente del lavoro, prima di chiunque altro, il professionista che predispone la prevenzione del contenzioso giuslavoristico, attraverso gli strumenti conciliativi, dalla conciliazione monocratica a quella sindacale, dalla conciliazione contestuale in sede protetta agli accordi ex art. 2113 c.c., che riducono il carico dei tribunali del lavoro e offrono a imprese e lavoratori soluzioni più rapide e meno onerose rispetto al contenzioso ordinario. È il consulente del lavoro, ancora, il soggetto tecnico che affianca sempre più spesso le parti sociali nei tavoli di relazioni industriali e di contrattazione collettiva aziendale, mettendo a disposizione una competenza che

nessun altro professionista possiede in eguale misura, per conoscenza integrata dell'impresa e del suo tessuto occupazionale.

È il consulente del lavoro, inoltre, il professionista chiamato a costruire i sistemi di classificazione del personale e le politiche retributive capaci di attrarre e trattenere i talenti, in attuazione della nuova disciplina sulla trasparenza retributiva; ed è il soggetto che, nel contenzioso amministrativo con gli enti previdenziali e ispettivi, dalle verifiche sul Durec ai recuperi di agevolazioni contributive, difende quotidianamente la posizione dell'impresa, spesso proprio a partire da quella conoscenza approfondita dei rapporti di lavoro che la sentenza del Tar Lazio individua, correttamente, come tratto distintivo della professione.

Il filo che lega la vicenda dell'Asse.Co, la prevenzione del contenzioso, le relazioni sindacali, la costruzione dei sistemi di classificazione, l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro (e tante altre prerogative) non è casuale. Sono, in realtà, la stessa competenza declinata su fronti diversi: la capacità di leggere il rapporto di lavoro nella sua interezza, dall'assunzione alla cessazione, dalla retribuzione alla previdenza, dalla contrattazione collettiva alla gestione del contenzioso, e di tradurla in soluzioni utili all'impresa e al lavoratore. È proprio questa varietà di ambiti applicativi, solo apparentemente eterogenei, a restituire il tratto più autentico della professione: quello di una disciplina che non si esaurisce mai in un singolo adempimento, ma che si rinnova costantemente al mutare del contesto normativo, economico e sociale in cui è chiamata a operare.

Non esiste, in fondo, un'altra figura professionale che accompagni il rapporto di lavoro con la stessa continuità e con la stessa varietà di competenze: previdenziali, sindacali, retributive, organizzative, amministrative. È una professione che cambia pelle a seconda delle esigenze del momento, oggi la trasparenza retributiva e l'employer branding, domani la consulenza in materia di previdenza complementare, dopodomani probabilmente le sfide legate alla trasformazione digitale del lavoro e all'invecchiamento della forza lavoro, ma che mantiene, in ogni sua declinazione, lo stesso baricentro: la conoscenza profonda e specifica del mercato del lavoro e delle persone che lo abitano.

È questa la bellezza, prima ancora che l'utilità, della pro-

fessione di consulente del lavoro: non un insieme statico di competenze da difendere una volta acquisite, ma un percorso di specializzazione continua che si arricchisce a ogni cambiamento del mercato del lavoro, restituendolo alle imprese e ai lavoratori sotto forma di valore aggiunto concreto. La sentenza del Tar Lazio, nel riconoscere la specificità della professione, fotografa quindi non un privilegio acquisito una volta per tutte, ma il punto di arrivo, mutevole, perché la professione continuerà a evolversi, di una competenza che si costruisce giorno per giorno, sul campo, insieme a chi il mercato del lavoro lo vive ogni giorno.

Una specificità da valorizzare. La pronuncia del Tar Lazio, al di là del merito specifico dell'Asse.Co, restituisce quindi un principio di più ampia portata: le competenze del consulente del lavoro non si misurano soltanto sugli adempimenti previsti dalla legge n. 12/1979, ma su una specificità professionale, di formazione, di responsabilità, di prosimità all'impresa, che nessuna sovrapposizione con altre professioni può replicare. È su questa specificità, e sul suo continuo ampliamento verso funzioni di consulenza strategica, che si gioca oggi il futuro della professione.

Dal punto di vista associativo, il provvedimento conferma l'importanza di una visione condivisa della professione tra tutte le componenti della categoria, frutto di un impegno costante volto a presidiare il perimetro professionale e a garantirne la qualità, nell'interesse di tutti gli attori del mondo del lavoro. Determinante è stata la linea comune espressa dal Consiglio nazionale dell'ordine e dall'Ancl, che, nel rispetto delle rispettive prerogative, operano in modo convergente per la valorizzazione delle competenze e la tutela delle attribuzioni professionali.

La sentenza rappresenta, dunque, anche il riconoscimento della capacità della categoria di agire in modo unitario, rafforzando nel tempo il ruolo e la funzione strategica del consulente del lavoro.

*presidente Ancl

© Riproduzione riservata

Pagina a cura
dell'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CONSULENTI
DEL LAVORO
Per informazioni e contatti
www.ancl.it

